



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GABRIELE E ARAS FRATTINI"

Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado di Caravate, Leggiuno, Monvalle, Sangiano
Via XXV Aprile 25 Caravate (VA) 21032 – tel. 0332 601315 – sito web: www.icscaravate.edu.it
Email: segreteria@icscaravate.edu.it - vaic828005@istruzione.it
PEC: vaic828005@pec.istruzione.it - C.F. 83005350125



Prot. n. **vedi segnatura allegata**

Caravate, **vedi segnatura allegata**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PARTE PRIMA **COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Art. 1 - Adozione del regolamento

Il Consiglio d'Istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, allo scopo di dettare precise norme a salvaguardia dell'ordine e della vita democratica di questo organo collegiale adotta il presente regolamento interno, che disciplina le modalità per convocazione e svolgimento delle sedute. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'istituto.

Art. 2 - Componenti il Consiglio d'istituto

Il Consiglio d'Istituto delle istituzioni comprensive di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è così composto:

- 8 docenti
- 2 appartenenti al personale ATA
- 8 genitori
- il Dirigente Scolastico

per un totale di 19 consiglieri.

I consiglieri eleggono, nella prima seduta del Consiglio d'istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, il Presidente, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva.

I membri del Consiglio hanno diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata inviata alla segreteria dell'istituto.

A tutti i Consiglieri:

- è garantita facoltà di parola e di intervento durante le adunanze del Consiglio di Istituto, nel rispetto delle norme del presente regolamento;
- è garantita ampia facoltà di assumere notizie e prendere visione di documentazione che riguardi materia di competenza del Consiglio di Istituto e di utilizzare i servizi di segreteria;
- non è consentita facoltà di delega;
- è fatto obbligo di mantenere il segreto d'ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del Consiglio di Istituto

I membri del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

Art. 3 - Competenze

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle seguenti materie:

- Adozione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, formulato dal Collegio dei Docenti;
- Adozione del Regolamento interno dell'Istituto;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione;
- Promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto indica altresì i criteri generali relativi:

- Alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
- Al coordinamento organizzativo dei Consigli d'Intersezione, d'Interclasse e di Classe.

Il Consiglio di Istituto può inoltre:

- esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
- esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico-didattica che richiedono l'utilizzo straordinario di risorse dell'Amministrazione Scolastica;
- proporre al M.I. progetti di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture.

Art. 4 - Attribuzioni Amministrativo - Contabili

Il Consiglio d'Istituto, secondo il regolamento contabile D.I. 129/2018, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 2 del D.I. 129/2018;
- all'acquisto di immobili.

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Art. 5 - Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto eletto con nuove consultazioni è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico entro venti giorni dalla nomina definitiva degli eletti.

Art. 6 - Elezione del presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza, mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori eletti per il Consiglio d'Istituto. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 - Elezione del vice-presidente

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice-Presidente, secondo le modalità previste all'art. 6.

Il Vice-Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto.

Art. 8 - Attribuzioni del presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire la piena realizzazione dei suoi compiti ed il regolare svolgimento dei lavori. Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al regolamento. Rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

1. Tra il Presidente, il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio, non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio;
 - affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica.

Art. 9 - Segretario del consiglio e sue attribuzioni

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all'art. 25 del presente regolamento.

In caso di assenza del segretario verbalizzante, l'incarico viene affidato a un sostituto temporaneo, che ne assume pienamente le attribuzioni.

Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente, secondo le modalità specificate all'art. 25.

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle deliberazioni sono svolte dal personale della segreteria dell'Istituzione scolastica.

Art. 10 - Giunta esecutiva e sue attribuzioni

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, due genitori e un eletto nelle liste del personale ATA (preferibilmente nei ruoli del personale amministrativo).

Della giunta fanno parte di diritto:

- il Dirigente Scolastico, che la presiede
- il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo sostituto. La convocazione deve portare l'indicazione dell'o.d.g..

La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta di norma, entro il termine dei 5 giorni. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli, in carica.

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene per acclamazione su candidatura spontanea oppure mediante votazione segreta con elezione a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il candidato più anziano.

La Giunta Esecutiva:

- predisporre il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo
- prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e predisporre i materiali necessari per i componenti del Consiglio, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e si riunisce con congruo 3 anticipo rispetto al Consiglio;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 11 - Estinzione e scioglimento

Il Consiglio e la Giunta durano in carica tre anni. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti, dai primi dei non eletti delle rispettive liste, anche con 0 preferenze. In mancanza di candidati non eletti, si procede a elezioni suppletive, secondo le modalità specificate all'art. 12.

Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Dimissioni

Il Consigliere che nel corso della legislatura desidera non fare più parte del Consiglio di Istituto presenta formali dimissioni scritte al Presidente del Consiglio stesso. La forma orale è ammessa solamente nel caso in cui le dimissioni vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni e ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario.

Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.

Art. 13 - Decadenza dell'incarico

Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta.

L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente, tramite gli uffici di Segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.

Art. 14 - Revoca delle nomine

Il Consiglio di Istituto, a maggioranza qualificata (2/3) dei voti dei componenti, può revocare ogni nomina o designazione di sua competenza.

Art. 15 - Elezioni suppletive

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- per la surroga di membri, per qualsiasi motivo cessati, nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
- nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 16 - Proroga del mandato

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

I rappresentanti dei Genitori e dei Docenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 17 - Presenza di estranei ed esperti

È ammessa la presenza del pubblico (docenti, collaboratori scolastici, esperti e genitori) nell'aula dove avviene la riunione del Consiglio.

Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto alla parola o a qualunque tipo di intervento sotto qualsiasi forma. Durante lo svolgimento delle riunioni il presidente ha facoltà di:

- invitare il pubblico al silenzio,
- invitare il pubblico ad allontanarsi dall'aula,
- sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all'interno del Consiglio è fatto divieto di qualsiasi tipo di duplicazione di quanto detto in tali sedute essendo redatto apposito verbale come predetto all'articolo 6 del presente regolamento.

Il Consiglio può chiedere ad esperti, e/o a persone che il Consiglio intenda consultare, di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e la votazione deve avvenire senza la loro inclusione.

Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 del presente Regolamento.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto, in quanto membro di diritto della Giunta Esecutiva, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, è invitato a tutte le sedute del Consiglio d'Istituto previste, in particolare ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi, tecnico-giuridici e didattici. Inoltre, il Dirigente Scolastico può anche invitare altro personale esperto dell'istituzione scolastica con competenze specifiche.

PARTE SECONDA ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 18 - Convocazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico.

Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'atto di convocazione:

- deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato, in armonia con il Dirigente Scolastico;
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione;
- deve essere pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
- deve essere recapitato ai Consiglieri o loro delegati attraverso le proprie rispettive caselle di posta elettronica.

Art. 19 - Sede ed ora delle adunanze

Il Consiglio di Istituto si riunisce di norma in modalità telematica, attraverso una piattaforma per teleconferenze gratuita, con link pubblico comunicato a tutti gli interessati insieme all'o.d.g.. Le riunioni in presenza sono consentite, purché non sussistano condizioni che ne vietino o sconsiglino

lo svolgimento, e si tengono di norma nella sede centrale dell'Istituto, in via XXV aprile 25 a Caravate. In casi straordinari è possibile fissare le riunioni in presenza anche in uno dei plessi decentrati. Il Consiglio di Istituto si riunisce sempre in orario extrascolastico, in modo da assicurare a tutti i Consiglieri la più larga possibilità di partecipazione.

Art. 20 - Ordine del giorno

L' o.d.g. di ogni adunanza è formulata dal Presidente, in armonia con il Dirigente Scolastico e su indicazione della Giunta Esecutiva.

La seduta deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche diversamente se la decisione è unanime. L'ordine del giorno non è vincolante, pertanto il Consiglio può invertire in via eccezionale gli argomenti da discutere rispetto quelli indicati, previa verbalizzazione. In via eccezionale, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti aggiuntivi.

Art. 21 - Svolgimento della seduta

Le adunanze del Consiglio di Istituto sono pubbliche: possono assistervi, senza diritto di parola o di voto gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio di Istituto ed i membri dei Consigli Circostrizionali di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142.

La seduta, è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Al termine di ogni adunanza, sia ordinaria che straordinaria, il Dirigente Scolastico potrà fare le comunicazioni che ritiene opportune, relative alle attività dell'Istituto, attinenti la materia di competenza del Consiglio di Istituto e, sulle stesse, risponderà alle richieste dei Consiglieri.

Art. 22 - Discussione

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo due volte (intervento e replica), per non più di cinque minuti ogni volta, su ogni argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate (è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti).

Art. 23 - votazione

Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. I Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta, o i motivi per i quali si asterranno (questo solo nel caso si tratti di votazione palese).

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- per voto segreto con scheda digitale o cartacea.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art 37 297/94 comma 3). Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv04647).

Il voto favorevole approva la deliberazione. Il voto contrario bocchia la deliberazione; il voto astenuto sospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente esposte dai votanti e potrà essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. In caso di voto segreto, la scheda bianca, viene considerata come voto astenuto. Chi si astiene dal voto segreto non partecipa al voto e non può essere considerato voto valido.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o sospeso.

Art. 24 - Deliberazione

La deliberazione, perché sia valida, deve essere intestata e indicare il numero dei presenti o assenti e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, anche in forma digitale (inclusa la firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993).

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definiti contro i quali è ammesso il ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in prima istanza (entro quindici giorni) e successivamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di sessanta giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. In presenza di ricorso, l'efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Art. 25 - Verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, i nominativi con relativa qualifica di presenti e assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto in forma sintetica, ma completa, della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale viene sottoscritto anche in forma digitale (inclusa la firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene riletto ed approvato al termine di ogni seduta oppure nell'ambito della seduta successiva. In caso di richieste di rettifica, le stesse vengono approvate con delibera a maggioranza e, se approvate, vengono aggiunte al verbale sotto forma di allegato.

Una volta approvato il verbale, lo stesso non può più essere modificato neppure su richiesta dei consiglieri.

Art. 26 - Pubblicità degli atti

Sono pubblicati all'albo online dell'Istituzione scolastica la convocazione del Consiglio, i verbali delle sedute e le delibere.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, o di uno suo delegato, a disposizione dei membri del Consiglio.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

È possibile accedere agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che la sottopone alla Giunta Esecutiva, che la accetta o la respinge. I Consiglieri che consegnano atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi, sono sospesi dalla Giunta Esecutiva e/o dal Consiglio.

Se la consegna viene effettuata dal Dirigente Scolastico, lo stesso è deferito dal Presidente del Consiglio al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Sono vietate le riproduzioni video e audio ad eccezione di quelle debitamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 27 - Approvazione e modifica

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15-12-2021.

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Vanoli

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)